



**DELIBERAZIONE n. 6/2019
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: interpretazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allo Statuto della Comunità delle Regole, in materia di anagrafe.

Il giorno **28/03/2019** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Pretti Daniela*
- *Fedrizzi Luigi*
- *Troggio Marco*
- *Bolza Daniele*
- *Bertolini Piero*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Aldrighetti Olimpia*
- *Cerana Fortunato*
- *Cimarolli Paolo*
- *Ballardini Mauro*
- *Floriani Edoardo*
- *Castellani Renzo*
- *Giovanella Alberto*
- *Simoni Cristian*
- *Leonardi Leonardo*
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Ballardini Stefano*
- *Ballardini Elio*
- *Simoni Ivan*
- *Bertolini Onorio* Vicepresidente
- *Simoni Giovanni*
- *Simoni Bruno*

Risultano **assenti** i signori: Paoli Franco (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: interpretazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allo Statuto della Comunità delle Regole, in materia di anagrafe.

All'articolo 7 del Regolamento allo Statuto della Comunità delle Regole è previsto che "specifici casi particolari vanno interpretati e risolti dagli organi competenti secondo i principi generali scaturenti dallo Statuto e dal presente Regolamento".

Sulla base di tale previsione regolamentare, con la deliberazione n. 7/2015 l'Assemblea Generale ha dato la propria interpretazione di alcuni casi specifici in materia di Anagrafe di Regola, di seguito riportata:

- mantenere l'iscrizione dei separati non ancora divorziati come ad oggi presenti nell'Anagrafe di Regola;
- consentire l'iscrizione all'Anagrafe di Regola dei separati non ancora divorziati;
- attribuire, nei casi di cui sopra, i benefici ad ambedue i fuochi, come previsti all'art. 8 del Regolamento allo Statuto, derivanti dalla separazione, che abbiano i requisiti di residenza e dimora previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

L'efficacia della deliberazione n. 7/2015, inizialmente stabilita sino al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dall'Assemblea Generale con la deliberazione 17/2016 sino al 31 dicembre 2018.

In considerazione della complessità, giuridica e sociale, delle questioni evidenziate nella deliberazione n. 7/2015, si ritiene opportuno prorogare nuovamente l'efficacia di detto provvedimento per ulteriori due anni, ossia sino al 31 dicembre 2020, senza alcuna modifica, prendendo atto della necessità di un approfondimento in merito al fine di individuare una soluzione definitiva di tali questioni.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- sentiti gli interventi di alcuni Consiglieri, per il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli n. 24, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prorogare, per le ragioni esposte in premessa, sino al 31 dicembre 2020 l'efficacia della deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2015 "Interpretazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allo Statuto della Comunità delle Regole, in materia di anagrafe" adottata in relazione ai casi specifici richiamati in premessa, evidenziando che l'efficacia di detto provvedimento era già stata prorogata sino al 31 dicembre 2018 con la deliberazione n. 17/2016;
2. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso


straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Bruno Simoni


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 12.04.2019**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 01.04.2019 al 11.04.2019**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani